

## **POS 6. IDENTIFICAZIONE E TRACCIABILITA' DEGLI ANIMALI: REGISTRI DI CARICO/SCARICO**

Scopo della presente POS 6 è quello di fornire le modalità operative utili a identificare gli animali ed a garantirne la tracciabilità, ai sensi degli art. 27 del D.lgs. 26/2014.

1. Per quanto concerne roditori e lagomorfi, gli animali stabulati devono essere sempre identificati attraverso il cartellino della gabbia, utilizzando il format del cartellino fornito dallo stabulario (**Annex C**), in cui viene annotato il RP, il numero di Autorizzazione Ministeriale, il numero di animali presenti, il ceppo, il sesso e la data di nascita/arrivo. Nello spazio libero il Ricercatore può annotare informazioni a Lui utili ai fini sperimentali. È possibile personalizzare il colore del cartellino per facilitare l'identificazione.
2. Per quanto concerne l'identificazione degli animali sperimentali di specie zootecniche presso la Sede DAGRI, si rimanda anche alle normative specifiche inerenti alle Anagrafiche Zootecniche, di cui il personale DAGRI è responsabile per la corretta applicazione.
3. Sono istituiti registri informatici
4. per la tracciabilità degli animali entrati e nati in colonia (autorizzata all'interno di un Progetto di Ricerca) presso tutte le sedi del CeSAL e utilizzati secondo quanto autorizzato dal progetto di ricerca. Nella sede di Biologia, inoltre, è presente un registro cartaceo per la registrazione dell'allevamento Zebrafish.
5. Tutti gli animali utilizzati in procedure sperimentali, compresi gli animali geneticamente modificati (gm) nati presso il CeSAL o sedi distaccate, devono essere registrati dai RBA improrogabilmente entro 7 giorni dall'evento sul registro di carico/scarico informatico (Banca Dati Nazionale Stabulari, <https://stabulari.izs.it/stabulari>) del Ministero della Salute, (ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 26/2014).

Per tale motivo, i RP di ricerca o loro delegati devono inviare tramite email al RBA competente per Sede un resoconto settimanale (**Annex D**, Registro Excel di carico/scarico animali utilizzati) che tiene conto di:

- **Per progetti autorizzati ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 26/2014:**

- la data di entrata degli animali e la loro provenienza,
- la specie, il ceppo e il numero di animali entrati
- il numero di autorizzazione ministeriale sul quale gli animali saranno caricati in Banca Dati Nazionale
- la data di inizio della procedura (in caso di genotipizzazione questo è da considerarsi l'inizio della procedura)
- la data di termine della procedura con indicata la gravità della procedura che l'animale ha subito
- in caso di animali deceduti, indicare la data, la specie e il numero di animali deceduti, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
- in caso di animali eventualmente ceduti a Terzi, indicare la data, la specie, il numero

di animali ceduti a Terzi, con indicazione del nome e indirizzo del destinatario.

- **Per notifiche di espianto organi ex-vivo:**

- la data di entrata degli animali e la loro provenienza,
- la specie, il ceppo e il numero di animali entrati
- il numero della NOTIFICA (autorizzazione) sul quale gli animali saranno caricati in Banca Dati Nazionale Stabulari
- la data di soppressione degli animali e il numero di animali soppressi

6. Animali fuori gabbia, e quindi di dubbia identificazione, devono essere catturati e isolati in una gabbia separata. Essi non dovranno mai essere arbitrariamente reintrodotti in una gabbia dalla quale si presume possano essere scappati. Sarà il RBA o il MVD che, effettuati gli opportuni controlli ed interpellato il personale ricercatore interessato, deciderà il destino degli animali e la loro eventuale ricollocazione.